

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante regolamento di riordino dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA e revisione del relativo statuto;

VISTA

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

VISTA

la legge 7 agosto 1997, n. 266 recante interventi urgenti per l'economia;

VISTA

la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

VISTO

l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III, recante misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 127, comma 3, recante nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate;

VISTO

l'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO

l'articolo 4, commi 43 e 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'art. 1, comma 659, il quale prevede che, "al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il funzionamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) sono incorporate, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico";

VISTA

la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";

VISTO

il decreto ministeriale in data 7 gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 662, della legge n. 208/2015, è stato nominato un Commissario straordinario nella persona del Prof. Enrico Corali;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 1 comma 661 della citata legge n. 208/2015, il Commissario straordinario predispone lo Statuto dell'ISMEA che dovrà essere adottato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO

delle note n. 24434 del 27 luglio 2016 e n. 25304 del 2 agosto 2016, con le quali il Commissario straordinario dell'ISMEA ha trasmesso lo schema del nuovo Statuto;

ESAMINATO

lo schema di Statuto in parola e ritenuto lo stesso in linea con quanto stabilito dall'art. 1, comma 659, della legge n. 208/2015, relativamente alla razionalizzazione ed incremento dell'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari;

RAVVISATA,

pertanto, l'esigenza di dare attuazione alla disposizione recata dal citato comma 661 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DECRETA

Articolo unico

Ai sensi dell'art.1, comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è adottato il nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, proposto dal Commissario straordinario dell'Istituto, nel testo allegato che è parte integrante del presente decreto.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
FORESTALI**

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**STATUTO DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO
AGRICOLO ALIMENTARE- ISMEA**

Articolo 1

1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA, d'ora in avanti "Istituto", è un ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.
2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

Articolo 2

1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, svolge:
 - a) sulla base degli indirizzi del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
 - b) ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;
 - c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
 - d) le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, assicurativi, creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato, a favorire il ricambio generazionale, la competitività, l'internazionalizzazione e l'innovazione tecnologica.

Articolo 3

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea, nonché l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una divulgazione sistematica delle fonti informative;
 - b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato, all'integrazione delle filiere produttive e alla stipula di accordi interprofessionali, nonché servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi di produzione, per la comunicazione, promozione e la commercializzazione delle produzioni agricole, agroalimentari e ittiche; promuove e attua programmi di promozione anche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del Regolamento (CE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014;
 - c) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonché di gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività, continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;
 - d) erogazione di finanziamenti, anche sotto forma di partecipazione al capitale, e concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, nonché erogazione di servizi riassicurativi, di gestione del rischio e al sistema assicurativo;
2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto può promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata.
3. L'Istituto può altresì compiere operazioni mobiliari e immobiliari, ivi incluse cartolarizzazioni, funzionali al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

4. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, l'Istituto può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto può partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.
5. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del Codice Civile.

Articolo 4

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale.
2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal Consiglio tra i propri componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di programmazione, d'indirizzo e relativo controllo strategico. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) delibera il bilancio d'esercizio;
 - b) approva le linee strategiche dell'Istituto, il budget annuale e il resoconto intermedio di gestione del primo semestre di ciascun esercizio;
 - c) delibera lo statuto, i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità;
 - d) approva il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - e) individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e provvede agli adempimenti riservati in materia all'organo di indirizzo;
 - f) delibera in ordine all'assunzione di partecipazioni societarie e alla concessione di finanziamenti di importo superiore a 2 milioni di euro, nonché con riferimento ad ogni altra operazione che comporti un impegno per l'Istituto d'importo superiore a 2 milioni di euro;
 - g) designa gli amministratori e i sindaci nelle società partecipate e/o finanziate.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, assicurando l'equilibrio tra i generi. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte su proposta del Direttore Generale, ad eccezione di quelle di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 4.
6. Il Collegio Sindacale svolge il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile e sulla base del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, iscritti nel registro dei revisori. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
7. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. La conferma del Presidente non può essere effettuata per più di due volte, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
8. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali può essere sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

Articolo 5

1. Costituiscono entrate dell'Istituto:
 - a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato;
 - b) i finanziamenti dell'Unione europea;
 - c) le rendite del proprio patrimonio;
 - d) i corrispettivi per la cessione di servizi;
 - e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;
 - f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni;
 - g) i proventi relativi alle partecipazioni societarie e ai finanziamenti concessi;
 - h) i proventi conseguenti ad atti di liberalità.

2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, a favore di imprese agricole agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 6

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed è trasmesso per l'approvazione, entro i successivi venti giorni, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che dovrà prevedere, oltre la Direzione Generale - cui è affidata la gestione della struttura organizzativa nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa - gli uffici dirigenziali nel numero massimo di nove e l'istituzione di un adeguato sistema di controlli interni.
4. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Articolo 7

1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i seguenti atti deliberativi:
 - a) il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e relative modifiche;
 - b) il bilancio annuale dell'Istituto;
 - c) le proposte di modifica del presente statuto.I sopra citati atti sono trasmessi ai ministeri competenti a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

1. Il Collegio Sindacale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto esercita le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato quadriennale.